

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel corso del 2020: scadenze di pagamento

di [Giancarlo Modolo](#)

Pubblicato il 2 Luglio 2020

Facciamo il punto sui nuovi termini di pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche dopo le proroghe introdotte dal Decreto Liquidità a causa dell'emergenza CoronaVirus

La corresponsione dell'imposta di bollo inerente alle fatture elettroniche emesse utilizzando sia lo Sdi-Sistema di Interscambio, sia il cosiddetto "extra-Sdi" in ciascun trimestre solare deve avvenire, come regola generale procedurale, entro il giorno 20 del primo mese successivo utilizzando il pagamento telematico con il modello F24.

(Per approfondire...["Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: novità decreto fiscale 2020"](#) di Federico Gavioli)



In relazione alle fatture trasmesse mediante Sdi, l'entità del tributo dovuto viene calcolato dall'[Agenzia delle entrate](#) sulla base delle informazioni in esse contenute e viene segnalato al soggetto passivo all'interno dell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi", tenendo presente, in ogni caso, che il servizio permette di modificare quanto proposto, rettificando il numero dei documenti di riferimento.

I termini ordinari per l'anno 2020 risultano così schematizzabili:

Periodo di riferimento	Termini di versamento
------------------------	-----------------------

Primo trimestre 2020	20 aprile 2020
Primo trimestre 2020 <i>(se imposta dovuta è di entità inferiore a € 250)</i>	20 luglio 2020
Secondo trimestre 2020	20 luglio 2020
Primo e secondo trimestre 2020 <i>(se imposta dovuta è di entità inferiore a € 250)</i>	20 ottobre 2020
Terzo trimestre 2020	20 ottobre 2020
Quarto trimestre 2020	20 gennaio 2021

Analizzando la precedente schematizzazione, si rileva che, per disposto dell'art. 26 del [decreto liquidità](#) (che ha modificato il comma 1-bis dell'art. 17 del D.L. 124/2019), la corresponsione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche che risultano emesse nei primi due trimestri dell'anno solare può essere validamente posticipata se l'entità dovuta:

- *nel primo trimestre dell'anno, è inferiore a € 250,00*, il termine viene prorogato a quello operativo per il secondo trimestre (cioè entro il 20 luglio, anziché entro il 20 aprile);
- *nei primi due trimestri dell'anno, è inferiore a € 250,00*, il termine viene prorogato a quello operativo per il terzo trimestre (cioè entro il 20 ottobre, anziché entro il 20 aprile e il 20 luglio).

Tale agevolazione si rende applicabile per i pagamenti dovuti con decorrenza dal primo trimestre 2020, tenendo presente, salvo variazioni future, che i termini per la corresponsione dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche che vengono emesse nel terzo e nel quarto trimestre solare dell'anno sono rimasti invariati.

A cura di Giancarlo Modolo

Giovedì 2 luglio 2020